



# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

2011 – 2013

---

**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  
(LILT)**

# SOMMARIO

- 1. Introduzione**
- 2. Selezione dei dati da pubblicare**
- 3. Modalità di pubblicazione *on line* dei dati**
- 4. Descrizione delle iniziative**
- 5. Sezione Programmatica**
- 6. Collegamenti con il Piano della Performance**
- 7. Posta elettronica certificata**

## 1. Introduzione

Il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito LILT) ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. *m*) della Costituzione. Alla trasparenza è attribuito particolare rilievo dall'art. 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ne esplicita il significato quale “*accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti*” (articolo 11, comma 1).

Per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità deve essere promosso l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche.

In tale contesto si inserisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale strumento per l'attuazione della disciplina della trasparenza, redatto seguendo le “*Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*” della Delibera n. 105 del 14 ottobre 2010 adottata dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito CIVIT).

La LILT impronta la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza, partecipazione e integrità.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle stesse. La pubblicazione *on line* dei dati, da un lato, consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività; dall'altro, evidenzia l'andamento della *performance* e il raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della stessa.

La trasparenza presenta sia un profilo statico, che si esprime essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale, sia un profilo dinamico correlato alla *performance*. Con riferimento a questo ultimo profilo, la pubblicità dei dati sull'organizzazione e l'erogazione dei servizi al pubblico si inserisce nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della *performance* anche grazie alla partecipazione dei portatori di interesse.

Restano fermi, in ogni caso, relativamente alla pubblicità dei dati, alcuni limiti imposti dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990, finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. Qualora si ravvisi l'impossibilità di pubblicare alcuni dati sul sito istituzionale per le ragioni suddette, è necessario che la riconducibilità delle informazioni non pubblicate alle categorie di esclusione previste dalla norma succitata sia indicata sul sito stesso.

La partecipazione è intesa come apertura, confronto, dialogo ed accesso alle informazioni, in particolare per i cittadini e i portatori di interesse diffusi e collettivi.

L'integrità è intesa come dovere dei gestori della cosa pubblica di rispettare le leggi che regolano l'amministrazione, avendo sempre come parametro di riferimento i requisiti di etica professionale attesa dai cittadini.

Al fine di garantire il raggiungimento di detti obiettivi lo strumento privilegiato è il sito internet istituzionale della LILT, che rappresenterà uno strumento di comunicazione in grado di consentire un accesso semplice, rapido e chiaro alle informazioni sia di carattere istituzionale che di carattere amministrativo e di interagire efficacemente con i cittadini e con i semplici visitatori.

## 2. Selezione dei dati da pubblicare

Le Tabella A, di seguito riportata, definisce:

- le categorie dei dati da pubblicare secondo quanto indicato nella Delibera CiVIT n. 105/2010 “*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*” in riferimento alle caratteristiche proprie dell'organizzazione dell'Ente;
- il relativo riferimento normativo;
- i parametri di trasparenza della pubblicazione dei dati.

Al fine di garantire l'accessibilità, i contenuti di massima presenti all'interno del sito internet istituzionale della LILT sono di seguito riportati:

**Tabella A**

<b>Categoria dei dati</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Parametri di trasparenza</b>
1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011 – 2013 (e relativo stato di attuazione).	Art. 11, comma 8, lett. a), del D. Lgs. 150/2009.	All'interno della Sezione denominata “Valutazione e trasparenza”, raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta “Trasparenza valutazione e merito”, posto nella homepage del sito istituzionale.
2) Piano triennale della performance 2011 – 2013.	Art. 11, comma 8, lett. b), del D. Lgs. 150/2009.	All'interno della Sezione denominata “Valutazione e trasparenza”, raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta “Trasparenza valutazione e merito”, posto nella homepage del sito istituzionale.
3) Relazione sulla performance.	Art. 11, comma 8, lett. b), del D. Lgs. 150/2009.	All'interno della Sezione denominata “Valutazione e trasparenza”, raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta “Trasparenza valutazione e merito”, posto nella homepage del sito istituzionale.

<p>4) Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione: organigramma, articolazione delle Sezioni, nominativi dei responsabili delle singole Sezioni.</p>	<p>Art. 54, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", e nella Sezione denominata "La LILT in Italia", entrambi posti nella homepage del sito istituzionale.</p>
<p>5) L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.</p>	<p>Art. 11, comma 8, lett. c) del D. Lgs. 150/2009.</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>
<p>6) I nominativi e i curricula dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione.</p>	<p>Art. 11, comma 8, lett. e) del D. Lgs. 150/2009.</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>
<p>7) L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti.</p>	<p>Art. 11, comma 8, lett. d) del D. Lgs. 150/2009.</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>
<p>8) I nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative.</p>	<p>Art. 11, comma 8, lett. f) del D. Lgs. 150/2009.</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>

<p>9) Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato.</p>	<p>Art. 11, comma 8, lett. g) del D. Lgs. 150/2009.</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>
<p>10) I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.</p>	<p>Art. 11, comma 8, lett. h) del D. Lgs. 150/2009.</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>
<p>11) Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati: curriculum; oggetto dell'incarico; durata dell'incarico; compenso lordo.</p>	<p>Art. 11, comma 8, lett. i) del D. Lgs. 150/2009.</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>
<p>12) I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.</p>	<p>Art. 21, comma 1, della Legge 69/2009.</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>
<p>13) L'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive.</p>	<p>Art. 54 del D. Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".</p>	<p>All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.</p>

14) L'elenco delle caselle di posta elettronica certificata.	Art. 54 del D. Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".	All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.
15) Le pubblicazioni, i messaggi di informazione e di comunicazione.	Art. 54 del D. Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".	Costantemente disponibile in primo piano, oppure raggiungibile attraverso link posti in posizione visibile nella homepage.
16) L'elenco dei concorsi.	Art. 54 del D. Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".	Raggiungibile dalla homepage del sito, attraverso un link chiaramente visibile denominato "Ricerca e formazione".
17) L'elenco dei bandi di gara.	Art. 54 del D. Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".	Raggiungibile dalla homepage del sito, attraverso un link chiaramente visibile denominato "Ricerca e formazione".
18) Privacy – Public procurement.	D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".	Disponibile in tutte le pagine del sito a piè di pagina (footer), e nella homepage anche in alto alla pagina (header), attraverso un link denominato "Privacy".
19) Note legali.		Disponibile in tutte le pagine del sito a piè di pagina (footer), e nella homepage anche in alto alla pagina (header), attraverso un link denominato "Disclaimer".



Al fine di rendere ancora più incisiva l'azione volta alla promozione della partecipazione dei cittadini, la LILT, tenuto conto dei propri settori di attività, si propone la pubblicazione dei seguenti ulteriori contenuti:

### Tabella B

<b>Categoria dei dati</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Parametri di trasparenza</b>
20) Sistema di misurazione e valutazione della performance.	Art. 30, comma 3 e art. 7, comma 2 del D. Lgs. 150/2009.	All'interno della Sezione denominata "Valutazione e trasparenza", raggiungibile da un link chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza valutazione e merito", posto nella homepage del sito istituzionale.
21) Statuto con relativo regolamento di attuazione.		Raggiungibile attraverso un link posto nella homepage del sito, denominato "Chi siamo".
22) Links alle homepage di altri Enti Pubblici.		Disponibile in tutte le pagine del sito a piè di pagina (footer), e nella homepage anche in alto alla pagina (header), attraverso un link denominato "Links".

### 3. Modalità di pubblicazione *on line* dei dati

Tutti i dati e i documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della LILT [www.lilt.it](http://www.lilt.it) e organizzati nell'apposita sezione, denominata "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO – Valutazione e trasparenza", chiaramente identificabile e raggiungibile da un link posto nella homepage del sito stesso.

Di particolare importanza è ritenuta non solo la pubblicazione "statica" dei dati, ma anche la loro posizione "dinamica", che si concretizza grazie ad un costante monitoraggio e aggiornamento del sito. Pertanto, le pagine della suddetta sezione risponderanno ai requisiti richiamati dalle "Linee guida siti per i siti web delle PA - art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" in merito a:

- a) **visibilità dei contenuti.** La LILT, infatti, informa gli utenti dell'esistenza del proprio sito web istituzionale, segnalandone chiaramente l'indirizzo in tutte le occasioni di comunicazione:
  - nella carta intestata dell'Amministrazione e nei biglietti da visita dei dipendenti;
  - nella firma istituzionale delle e-mail dei dipendenti;
  - nella modulistica;
  - nei documenti a circolazione esterna;
  - nelle pubblicazioni cartacee di ogni tipo;
  - nei comunicati pubblicitari stampa, radiofonici e televisivi.
- b) **accessibilità e usabilità.** Particolare attenzione è stata osservata, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del sito, riguardo alle caratteristiche di accessibilità e di usabilità. È stata posta la massima cura affinché le pagine siano conformi ai requisiti tecnici indicati nel Decreto Ministeriale di attuazione della Legge Stanca (Legge 4/2004). Rivolgendosi a un'utenza eterogenea ed estremamente differenziata (cittadini appartenenti a diverse fasce di età e con diverso grado di scolarizzazione, disabili, utenti con scarsa dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti informatici, ecc.), il sito web della LILT contiene informazioni e servizi facilmente utilizzabili da tutti. Tuttavia, l'usabilità non è una caratteristica intrinseca del sito, ma fa riferimento all'interazione tra l'utente e il sito web. Essa non va, dunque, intesa come un dato acquisito una volta per tutte, ma come un obiettivo di miglioramento della "user experience" da perseguire costantemente, in un'ottica di miglioramento continuo.

- c) **classificazione e semantica.** Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) delinea il principio di generale disponibilità in rete dei dati pubblici, disponibilità definita dallo stesso come *“possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge”*. Pertanto, la LILT realizza il sito sulla base di caratteristiche come reperibilità, interoperabilità e semplicità di consultazione.
- d) **formati aperti.** Le pagine del sito, come è facilmente verificabile grazie alla presenza di un apposito link posizionato sull'estremità inferiore sinistra delle pagine, sono state elaborate in conformità agli standard del linguaggio XHTML 1.0 Strict e il sito è in grado di gestire tutti i formati aperti.
- e) **contenuti aperti.**

Inoltre, il sito istituzionale permette anche agli utenti più giovani di interfacciarsi con la pubblica amministrazione, in quanto il sito istituzionale della LILT offre la possibilità di interagire con i più comuni e diffusi social network (facebook, twitter). Grazie a questo tipo di strumenti, non soltanto l'utente potrà inserire i propri commenti e/o giudizi relativi ad una notizia, un evento, un argomento o un servizio, ma risulterà favorito un approccio diretto delle nuove generazioni con un Ente pubblico di peculiari caratteristiche come la LILT, e permetterà anche ai più giovani di partecipare compiutamente al processo comunicativo e informativo dell'Ente.

#### 4. Descrizione delle iniziative

Per garantire un adeguato livello di trasparenza e un crescente sviluppo della legalità e della cultura dell'integrità, la LILT programma una serie di iniziative.

Per quanto riguarda il tema della trasparenza, la LILT ritiene che l'iniziativa di basilare importanza da intraprendere sia quella relativa ad una corretta formazione del personale dell'Ente, al fine di garantire una corretta attività di informazione e comunicazione nei confronti degli utenti.

A tal proposito, già nel corso del 2009 e del 2010 la LILT ha organizzato ed effettuato dei corsi di formazione che hanno permesso al personale dipendente di acquisire un certo grado di consapevolezza e padronanza rispetto agli strumenti informatici necessari.

Si ritiene opportuno, dunque, approfondire la tematica e programmare un nuovo corso di formazione, implementato da corsi di aggiornamento, diretto al personale dipendente. Lo scopo di questa iniziativa è quello di favorire da parte dei dipendenti l'acquisizione delle conoscenze minime della struttura del portale e dei linguaggi web.

Il corso verrà strutturato in lezioni, per una durata ipotizzata di 18 ore complessive e si terrà presso la Sede Centrale della LILT.

Per quanto concerne l'integrità e la legalità, va innanzitutto citato quanto previsto dal "Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 – Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", il quale, con specifico riferimento ai punti di interesse della LILT, in merito prevede che:

Art. 1	I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Art. 2	<p>1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.</p> <p>2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.</p>

	<p>5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.</p> <p>6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.</p>
Art. 7	Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
Art. 11	1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
Art. 13	1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

La LILT chiede ai dipendenti puntuale e diligente applicazione del suddetto “*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”.

Lo stesso CCNL di categoria (Enti pubblici non economici) prevede disposizioni in materia, tra le quali:

(Art. 2 ccnl 2008 –2009) Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici	Gli Enti devono rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dall'Ente anche per definire successive misure di miglioramento dell'attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.
--	--

<p>(Art. 26 ccnl 1994/1997, modificato dall'art. 14 del ccnl 2002/2005)  Obblighi del dipendente</p>	<p>2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.</p> <p>3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nell'obiettivo di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:</p> <p>d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi vigenti nell'amministrazione, nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine "al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445", in tema di autocertificazione.</p>
<p>(Art. 23 ccnl 2006 – 2009) Obiettivi di carattere generale del sistema di valutazione</p>	<p>3. La misurazione dei servizi erogati costituisce lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, stabiliti sia in termini di realizzazioni sia con riguardo alla soddisfazione degli utenti e dei cittadini, anche mediante la pubblicizzazione di informazioni qualitativamente apprezzabili e di interesse per l'utenza sui risultati effettivamente conseguiti.</p>

## 5. Sezione Programmatica

In riferimento all'attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s. m., che disciplina la trasparenza dei siti internet delle pubbliche amministrazioni, si evidenzia che tutti i dati inseriti e pubblicati ed aggiornati o eliminati sul sito istituzionale della LILT sono affidati ad una ditta specializzata nella materia, che opera in convenzione con la LILT, secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato. Inoltre, si precisa che tali dati e documentazioni pubblicate, sono validati ed autorizzati, prima dell'immissione in rete, dall'Amministrazione e per essa dal Direttore Generale e dagli Uffici competenti dell'Ente, in base alle loro sfere di attribuzione previste dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione.

Il responsabile e referente per la formazione, la redazione, l'attuazione nonché il controllo dell'esecuzione del presente Programma per la trasparenza e l'integrità è il Direttore Generale della LILT.

Inoltre, si individuano le seguenti strutture competenti per la realizzazione delle attività specifiche, evidenziate nel presente documento:

- Direttore Generale insieme al Responsabile di Amministrazione: aggiornamento del Programma, redazione delle relazioni sullo stato di attuazione dello stesso e monitoraggio delle iniziative;
- Direttore Generale: organizzazione dei corsi di formazione per il personale dipendente e dei corsi di aggiornamento;
- Direttore Generale in coordinamento con l'Ufficio Stampa e Comunicazione: aggiornamento e monitoraggio del sito istituzionale e delle pagine web, pubblicazione dei documenti sulla base dei dati informativi prodotti dalle strutture dell'Ente.

Le risorse umane dedicate all'attuazione delle azioni indicate saranno individuate dal Direttore Generale. È importante sottolineare che, considerate le dimensioni ridotte dell'Ente, la LILT si propone di attuare un sistema di responsabilità diffusa, grazie al quale ciascun componente di ciascun ufficio è tenuto all'attuazione del presente Programma conformemente alla funzione assegnatagli dal Direttore Generale.

Per quanto concerne i tempi di attuazione, si darà priorità al presente Programma, compatibilmente alla disponibilità finanziaria dell'Ente, ai recenti tagli effettuati dalla legge n. 122/2010, nonché alla disponibilità di personale che attualmente conta soltanto di 13 unità, compreso il Direttore Generale.

Nondimeno, ci si propone la seguente tabella di marcia per l'attuazione del Programma:

<b>Tempi generali di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011 - 2013</b>	
50 % del Programma	Entro il 31/12/2011
Successivo 25% del Programma	Entro il 31/12/2012
Restante 25% del Programma	Entro il 31/12/2013
<b>Totale Programma attuato 100%</b>	



## 6. Collegamenti con il Piano della Performance

Essendo la trasparenza una dimensione della performance organizzativa, insieme ad accessibilità, tempestività ed efficacia – come indicato dalla Delibera CiVIT 150/2010 – la LILT intende conseguire l'interoperabilità degli strumenti dati dalla normativa vigente.

Pertanto, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità viene posto in relazione al ciclo di gestione della performance, prevedendone la più ampia conoscibilità di vari componenti, fino allo stato della sua attuazione.

<b>Descrizione</b>	<b>Indicatore (parametro di misurazione)</b>	<b>Valore programmato (livello di qualità da rispettare)</b>	<b>Tempo di attuazione</b>	<b>Scostamento</b>
Gestione sito internet	Numero di accessi al sito	Aumento 10% degli accessi in un anno	31/12/2011	
		Aumento 20% degli accessi in un anno	31/12/2012	
Newsletters	Servizio attivo	100 %	31/07/2011	
Organizzazione Campagne Nazionali	Numero di Campagne Nazionali	4 Campagne Istituzionali	31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013	
Pubblicazione opuscoli informativi	Numero di opuscoli informativi	Da 1 a 2 Da 2 a 3 Da 2 a 3	31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013	
Corsi di disassuefazione dal fumo	Numero di iscritti ai corsi	Fino a 50 iscritti ai GDF Da 50 a 60 iscritti	31/12/2011 31/12/2012	
Visite di prevenzione	Numero visite di prevenzione	500.000 visite di prevenzione	31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013	
Pubblicazione "Trasparenza Valutazione e Merito"	Servizio attivo	100%	31/12/2011	

## 7. Posta elettronica certificata (PEC)

Riferimento normativo	Testo
<p>Decreto Legge 185/2008 (in Suppl. ordinario n. 263 alla Gazz. Uff., 29 novembre, n. 280) – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 – “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.</p>	<p>Art. 16</p> <p>8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili (5).</p> <p>9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.</p> <p>Art. 16 bis</p> <p>Ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.</p>

In relazione al contenuto della normativa vigente, la LILT si è già dotata di una propria casella di posta elettronica certificata, [sede.lilt@pec.it](mailto:sede.lilt@pec.it) attivata in data 19/03/2010 ed attualmente accreditata presso l'Indice delle Amministrazioni pubbliche.